



CITTÀ DI POGGIARDO

Provincia di Lecce

Il Sindaco

ORDINANZA N. 22/2018

Poggiardo, 6 luglio 2018

OGGETTO: Regolamentazione emissioni sonore temporanee nei pubblici esercizi.

IL SINDACO

VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", che ha apportato modifiche al TULPS; precisamente, il comma 2 dell'art. 13 ha abrogato il comma 2 dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione del TULPS, che prevedeva l'obbligo per i pubblici esercizi di conseguire la licenza ex art. 69 TULPS per qualsiasi trattenimento organizzato all'interno degli stessi;

CONSIDERATO che è sempre più frequente che all'interno e all'esterno di esercizi di somministrazione sia diffusa musica e siano organizzate serate musicali con esecuzioni dal vivo e/o con strumentazione amplificata;

RILEVATO che l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dislocate nel territorio comunale, non solo perché con la loro presenza contribuiscono efficacemente all'animazione, alla sicurezza e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrendo piccoli intrattenimenti musicali ed altre iniziative complementari di animazione, danno la possibilità a residenti e/o turisti di divertirsi all'interno dei confini comunali, anche per evitare i rischi stradali connessi agli spostamenti per raggiungere altri luoghi di svago e divertimento;

CONSIDERATO, altresì, che tali attività possono costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i residenti e/o turisti che abitano stabilmente e/o temporaneamente nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne;

TENUTO CONTO che, in base a quanto sopra richiamato, occorre ricercare il giusto equilibrio rispetto alle esigenze di tutti i soggetti;

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare l'orario nel quale è consentita la diffusione della musica all'interno e all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, affinché sia ammesso il libero esercizio di tale attività e al contempo tutelare la salute pubblica e la deroga alle emissioni sonore;

VISTO il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 27, che all'art. 4 disciplina la semplificazione in materia di impatto acustico delle attività economiche, prevedendo per i ristoranti, pizzerie, trattorie, sale gioco, bar, ecc.. che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e che superino i limiti di rumore stabiliti dai limiti previsti dal DPCM 14.11.1997, l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge 26.10.1995, n. 447; ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore si può fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

PRESO ATTO di quanto emerso dagli incontri promossi da questa Amministrazione comunale con alcuni titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in ordine alla problematica di che trattasi, nonché dei desiderata formulati dai diretti interessati relativamente alle modalità e ai tempi di svolgimento dei trattenimenti/diffusioni musicali su aree pubbliche e nell'ambito degli spazi deputati alla somministrazione;



RAVVISATA, pertanto, la necessità di dover garantire il raggiungimento di un giusto equilibrio tra le esigenze commerciali degli esercenti e quelle dei cittadini, con ciò temperando il diritto all'iniziativa economica con quello alla quiete ed alla tranquillità come espressione del più generale diritto al benessere e salute delle persone;

VISTO l'art. 17, comma 1, della Legge Regionale 12/02/2002, n. 3, che testualmente dispone: "Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.";

VISTI:

- la Legge 26/10/1995, n. 447;
- il D.P.C.M. 16/04/1999 n.215
- la Legge Regionale n. 3/2002;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 50 in materia di competenze del Sindaco;
- il D.L. 20/02/2017, n. 14

DISPONE

per il periodo di vigenza della presente Ordinanza, riportato al capoverso successivo, la deroga alle emissioni sonore all'esterno, rispetto al limite dei DPCM del 31/03/1991, del 14/11/1997 e del 16/04/1999 n. 215 e della Legge Regionale 12/02/2002, n. 3, che dovranno comunque essere contenute nel limite possibile al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo.

ORDINA

a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e sino al 30/09/2018, per le motivazioni in premessa indicate, quanto di seguito riportato:

1. I pubblici esercizi devono cessare la diffusione della musica e canti a qualsiasi titolo esercitati all'interno ed al chiuso del locale, entro le ore 01.30. Sono esentati dall'osservanza della presente disposizione i locali pubblici insonorizzati per i quali sia dimostrato da parte del titolare, con idonea documentazione redatta da tecnici abilitati, l'osservanza delle norme sui livelli massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, previste dal DPCM 16/04/1999 n. 215 e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Gli intrattenimenti musicali all'esterno possono essere effettuati per non più di 1 giorno in una settimana; le suddette attività dovranno comunque dotarsi di idonea documentazione tecnica acustica.

La diffusione della musica e di canti svolta all'esterno dovrà cessare entro le ore 01.00.

Eventuali ulteriori deroghe di orario per la diffusione della musica potranno essere concesse per eventi o ricorrenze di particolare rilievo; la relativa richiesta dovrà essere presentata al Comune almeno 15 giorni lavorativi prima della manifestazione.

Per intrattenimenti musicali superiori a 200 persone il titolare di pubblico esercizio dovrà richiedere all'Ufficio Tecnico Comunale il parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblici Spettacoli, ai sensi dell'art. 80 del TULPS e dotarsi di relazione previsionale acustica.

Per quanto attiene il superamento dei limiti di emissione sonora, saranno applicate le sanzioni amministrative in materia di inquinamento acustico di cui alla L.R. n. 3/2002, articolo 18: da € 260,00 a € 1.100,00.

La reiterazione sarà sanzionata a norma di legge.



Ogni altra disposizione emanata in precedenza e in contrasto con la presente Ordinanza è da intendersi revocata.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo del presente atto.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Poggiardo;
- b) sia trasmessa a:
 - Prefettura di Lecce;
 - Questura di Lecce;
 - Commissariato di Otranto;
 - Comando Carabinieri di Poggiardo;
 - Ufficio di Polizia Locale del Comune di Poggiardo.
- c) sia portata a conoscenza della cittadinanza attraverso la pubblicazione della stessa sul sito internet istituzionale e attraverso i diversi mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.



Il Sindaco
Giuseppe Colafati